

I.D.P.P., alla costituzione del fondo di cui al R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1913, salva la riserva a favore dell'Istituto sovventore di cui al 1° capoverso dell'art. 10 del R.D.L. 25 ottobre 1924, n. 1944;

2°) di mettere tale somma a disposizione della Cassa I.D.P.P. perché venga da quest'ultima mutuata all'I.N.C.I.S. per lo scopo suddetto, al saggio di interesse del 6% annuo netto e con ammortamento in 50 anni, che avrà inizio dal 1° gennaio successivo all'ultimazione dei fabbricati costruiti con la somma mutuata;

3°) di autorizzare fin d'ora il versamento della indicata somma di L. 5.000.000, in una o più volte, a richiesta della Cassa suddetta e in relazione alle occorrenze dell'I.N.C.I.S. - Gli interessi dei versamenti in conto corrente si imputano a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; dal giorno dell'inizio della somma, al saggio del 6% annuo netto. - La restituzione della somma complessiva, dovuta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per capitale versato e per interessi imputati dal giorno dei versamenti, verrà iniziata dalla Cassa I.D.P.P. a decorrere dalla medesima data dalla quale avrà inizio l'ammortamento.